



Viale Papa Giovanni XXIII, 1 – 24017 Serina (Bg) – Codice Fiscale 00342670163

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990, N. 285

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 8 DEL 08/03/2024**

INDICE

CAPO I Deposizione dei cadaveri	pag. 3
CAPO II Trasporto di cadaveri	pag. 5
CAPO III Inumazioni	pag. 8
CAPO IV Tumulazioni (Sepolture private)	pag. 9
TOMBE DI FAMIGLIA	pag. 13
CAPO V Esumazioni ed estumulazioni	pag. 15
CAPO VI Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	pag. 17
CAPO VII Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	pag. 20
CAPO VIII Norme di servizio	pag. 22
CAPO IX Polizia del cimitero	pag. 24
CAPO X Contravvenzioni	pag. 26
CAPO XI Disposizioni finali	pag. 26

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art.1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art.2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.3

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art.4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm.2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti dello spessore di cm. 2,5.

Art.5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art.6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo e in qualunque mese dell'anno e nel rispetto dell' art. 84 del D.P.R. n°285/1990, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio Igiene constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Servizio Igiene constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio Igiene e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell' art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n°285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art.7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art.8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio igiene abbia dichiarato che esse può essere seguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall' Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art.10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all' Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art.12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n°285/1990

Art.13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, o dal Responsabile di Polizia Mortuaria o da un funzionario delegato, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'incaricato del trasporto di salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, o del Responsabile di Polizia Mortuaria o di un funzionario delegato la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art.14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo questa non lo vieti (vedi art.18 D.P.R. 285/1990) nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio Igiene.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art.16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio Igiene dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.17

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art.18

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco, o dal Responsabile di Polizia Mortuaria o da un suo delegato nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.20

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.21

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n°1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285
2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art.22

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio Igiene dell'ATS.

Art.23

1. Tanto nel caso dell'art. precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art.24

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamato per quanto concerne riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, m°285

Art.25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art.26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Il Comune può concedere l'uso ai privati di aree per inumazioni private e tombe di famiglia. La scelta dell'area è libera, tenuto conto di eventuali esigenze dovute all'accessibilità delle varie aree.
4. Le richieste di inumazione relative a persone non residenti non vengono accolte. E' facoltà della Giunta Comunale derogare da tale normativa solo nel caso di inumazioni di persone defunte particolarmente meritevoli..
5. Le richieste di inumazione relative a persone non residenti ma native o originarie (residenti alla nascita) di Serina, o con genitori o nonni nativi di Serina vengono accolte indipendentemente dalla residenza ed i cadaveri potranno essere inumati in qualsiasi posto idoneo all'inumazione, ivi compresi relativi congiunti.
6. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti; i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'autorità sanitaria locale.
7. Le tasse di concessione riguardanti l'inumazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Le spese di manutenzione delle tombe sono a carico dei privati concessionari od eredi ai quali potrà sostituirsi il Comune con diritto di rivalsa sui concessionari o eredi.

Art.27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e dalla data di nascita e di morte del defunto.

Art.28

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.29

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.31

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. E' consentita l'inumazione delle ceneri in un'area occupata da un parente o congiunto, previa costruzione di manufatto sotterrato in cemento.

Art.32

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.28.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi,ecc.

Art.33

1. Sulle sepolture private ad inumazione trentennale si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria

Art.34

1. Sulle fosse dei campi comuni destinati a inumazione è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età o data di nascita, all'anno mese e giorno della morte, ed eventuale stato civile (vedova+cognome del marito, in+cognome del marito). Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

ART. 35

1. I monumenti cimiteriali devono essere posati seguendo la pendenza del terreno, avere un lunghezza max di mt. 2,00, larghezza max di mt. 1,00, altezza max di mt. 1,20 e mantenere una distanza di mt. 0,20 da ogni lato da ogni monumento cimiteriale limitrofo.

Il materiale da utilizzare per la costruzione dei monumenti dovrà essere esclusivamente dei seguenti tipi: Bianco Carrara, Bardiglio o diversamente con materiale da concordarsi con l'Ufficio tecnico comunale.

Per la posa degli stessi deve essere presentata specifica richiesta all'Ufficio tecnico comunale, con allegato un elaborato grafico con indicazione delle dimensioni, materiali e quant'altro necessario per dare una descrizione ed illustrazione completa dell'intervento. E' compito dell'Ufficio tecnico vigilare sul rispetto delle predette misure per evitare l'occupazione di spazio riservato ad altre aree.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - A. Loculi individuali
 - B. Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e/o ceneri da cremazione di cadavere, individuabili nei loculi divisi in quattro spazi o negli ossari appositamente costruiti.
 - C. Nicchie cinerarie per la tumulazione di ceneri da cremazione di cadavere, e/o resti mortali, individuate nei loculi divisi a metà orizzontalmente.

In tutti i casi è possibile inserire nei loculi/ossari/cinerari già occupati da cadaveri, ceneri o resti mortali, ulteriori urne cinerarie o resti mortali. Il contratto di riferimento e la sua scadenza faranno riferimento alla prima occupazione del loculo/ossario/cinerario.

Solo per gli ossari e i cinerari è possibile rinunciare agli anni restanti fino alla scadenza senza rimborso alcuno da parte dell'Amministrazione comunale ma solo nel caso che nei medesimi vengano inseriti resti mortali derivanti da inumazioni quinquennali (defunti non mineralizzati) o ceneri derivanti da cremazione di cadavere.
 - D. Le richieste di tumulazione relative a persone non residenti, non vengono accolte fatta eccezione per i seguenti casi:
 - Coniugi di persone già sepolte nel Cimitero, anche se non residenti
 - Genitori di persone residenti nel Comune non originarie di Serina
2. E' facoltà della Giunta Comunale derogare da tale normativa solo nel caso di tumulazioni di defunti da parte di persone particolarmente meritevoli.
3. Le richieste di tumulazione relative a persone non residenti ma native o con famiglie originarie (residenti da almeno due generazioni) di Serina, e relativi congiunti, vengono accolte ed i cadaveri/resti mortali/ceneri potranno essere collocati in qualsiasi fila.
4. Le medesime disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche alle richieste di concessioni in uso a privati di nicchie ossario e cinerario.
5. Nelle nicchie cinerarie e negli ossari potranno essere deposti i resti mortali dei famigliari del defunto per il quale è stato stipulato il contratto di concessione.
6. Per le persone indicate al comma 1 lettera D non originarie di Serina (coniugi di persone già sepolte nel cimitero, genitori di residenti nel Comune non originari di Serina) è consentita la collocazione nei loculi/ossari/cinerari situati nelle ultime file (4^a o 5^a a seconda della campata) o la deposizione dei resti o delle ceneri secondo quanto riportato nel comma precedente.

Art. 37

1. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art.38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale

Art.39

1. Le spese di manutenzione delle tombe, nicchie o loculi sono a carico dei privati concessionari od eredi ai quali potrà sostituirsi il Comune con diritto di rivalsa sui concessionari od eredi.

Art.40

1. Le tombe, le nicchie ossario ed i loculi possono contenere un solo feretro, al quale possono essere aggiunte urne cinerarie o cassetta contenente i resti mortali di un congiunto.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione o inumazione del cadavere/resti mortali/ceneri, non rinnovabili.
4. Non è possibile prenotare né rinnovare loculi/ossari/cinerari/aree
5. E' consentito lo spostamento dei cadaveri dei coniugi che abbiano espresso il desiderio di essere tumulati in loculi vicini, previo annullamento del contratto precedente e la stipula di nuovo contratto con la medesima scadenza del contratto annullato. La richiesta di spostamento dovrà essere effettuata a cura degli eredi all'atto della stipula del relativo contratto di sepoltura del coniuge deceduto per ultimo.
6. Nel cimitero in cui i vari loculi sono divisi da fascette verticali non è consentita la collocazione di lastra unica per due loculi vicini.
7. Le lastre di identificazione del loculo sono fornite dall'Amministrazione comunale, il cui onere e costo sono già compresi nel contratto di concessione; per eventuale sostituzione da parte del concessionario della lastra per particolari modifiche ed inserimenti, a carico del concessionario stesso, è fatto obbligo mantenere ed utilizzare lo stesso materiale di quella fornita dal Comune.

Art. 41

1. Il titolare di un contratto di concessione di nicchia ossario e/o cinerario avrà facoltà, prima della naturale scadenza del contratto, esclusivamente nel caso in cui abbia la necessità di richiedere altra concessione per la deposizione di resti ossei o ceneri di altro defunto, inteso come persona appena deceduta, di richiedere un nuovo contratto di concessione per la medesima nicchia ossario. Fatti salvi i corrispettivi e le spese dovuti al Comune in virtù della precedente concessione come dovuti alla sua naturale scadenza, l'interessato stipulerà nuovo contratto di concessione con nuova decorrenza trentennale. Nell'ossario così concesso potranno essere deposti oltre che i resti ossei o le ceneri appartenenti al nuovo defunto anche i resti ossei già tumulati.
2. Salvo quanto previsto dal comma precede, non è consentito lo spostamento di resti mortali da una nicchia ossario concessa in uso ad un'altra, a meno che questa non sia occupata dai resti o dalle ceneri di un congiunto.

Art. 42

E' in facoltà della Giunta Comunale di deliberare in ordine a proroga, o concessione perenne, delle concessioni di tombe, loculi ossari e cinerari per persone nate nel territorio comunale di Serina o che abbiano avuto residenza ininterrottamente per 20 anni e che abbiano meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica o che siano persone illustri nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dei servizi sociali ecc. o che possano essere ritenute meritevoli di ammirazione dell'intera cittadinanza. Stessa facoltà è concessa per tombe, loculi e nicchie, a cui viene riconosciuta importanza storica, artistica o simbolica.

Art. 43

1. E' consentito deporre i resti mortali derivanti da estumulazioni od esumazioni o l'urna di ceneri in caso di cremazione all'interno di loculi o nicchie di parenti già concesse fino a completa capienza.
2. I resti mortali dovranno essere raccolti nelle apposite cassette previste dal precedente art. 25 mentre le ceneri in un'urna sigillata; in ogni caso le cassette e le urne dovranno riportare i dati anagrafici.
3. Le urne cinerarie/cassette dei resti mortali presenti all'interno del loculo oggetto di estumulazione, in caso di mancata mineralizzazione del cadavere e a seguito di sua inumazione nelle aree quinquennali,

potranno essere deposte in altri loculi/ossari/cinerari occupati da congiunti senza che ne venga modificato il contratto; Nel caso il cadavere sia mineralizzato o venga cremato tali urne/cassette possono essere deposte nell'ossario/cinerario scelto per il cadavere e per il quale verrà stipulata opportuna concessione.

4. Resta la facoltà dell'intestatario di deporre le cassette dei resti mortali o le urne cinerarie nell'ossario/cinerario comune.

Art. 44

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Non possono essere depositati vasi di fiori o altro ornamento sull'area comunale antistante i loculi in quanto d'intralcio.

Art. 45

1. Le lapidi a muro sono irremovibili e gratuite perché di valenza storica. In caso di nuova applicazione sono soggette ad autorizzazione comunale.

TOMBE DI FAMIGLIA

Art.46

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente.
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
 - c) Ad Enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura, sino alla capienza del sepolcro, nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono comprese:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado
 - i fratelli e le sorelle
 - il coniuge
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture di cui alla lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario sino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.47

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell' art.93 del D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno di particolari benemeritenze è demandata al Sindaco

Art. 48

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, dietro presentazione di regolare progetto e rilascio di concessione edilizia previo pagamento della relativa tassa calcolabile sulla base dei mq. effettivi di terreno da occupare.
2. I metri quadrati per ogni tomba ed il relativo costo verranno stabiliti con atto di Giunta Comunale, così come la individuazione delle aree cimiteriali da destinare alla costruzione di tombe di famiglia.
3. La costruzione di tombe di famiglia o monumentali, dovrà essere eseguita direttamente dai privati. Le stesse possono essere costituite da loculi a più piano sovrapposti e devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Comune su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda ATS e dietro approvazione della Commissione edilizia comunale. All'atto della approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art.49

1. Le salme destinate alla tumulazione delle tombe di famiglia,devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n°285 del 10.09.1990
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 50

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono della tomba di famiglia già in concessione, dopo opportuni accertamenti e verifiche, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno possesso della tomba di famiglia medesima venendo anche automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 51

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 50 (cinquanta), salvo rinnovo, con obbligo di tumulazione dell'ultima salma per almeno 30 anni e previo pagamento eccedente la concessione per l'intera area della tomba di famiglia.
2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
3. Scaduto il termine di concessione le stesse potranno essere rinnovate a discrezione dell'Amministrazione comunale dietro presentazione di regolare domanda.
4. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, salvi gli opportuni accertamenti da parte di questa Amministrazione.
5. Scaduto il periodo di concessione e in mancanza di domanda di rinnovo la tomba di famiglia cadrà nella libera disponibilità del Comune, previa deliberazione di Giunta Comunale e affissione di avvisi murali per rendere pubblica l'azione del Comune.

Art. 52

1. Nessuna opera o intervento di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.
2. E' fatto comunque divieto di installare lastre, lapidi o decorazioni varie negli spazi interni ed esterni del cimitero non appositamente predisposti.

Art. 53

1. La concessione delle tombe, nicchie ossario o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 54

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt.98 e 99 del D.P.R. n° 285/90

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.55

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarli in altra sepoltura o per cremarli.

Art. 56

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
2. Sulle aree destinate a inumazioni quinquennali è consentita la posa di apposite croci (tutte uniformi), con targhetta riportante i dati del defunto e non è consentita la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo e la deposizione di fiori. Quest'ultima è consentita solo nel periodo che va dal 20 ottobre al 30 novembre.

Art. 57

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essere acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi nella cassetta di zinco a mente del precedente art.25.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Gestore, che dovrà impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli. Il ricavato dovrà essere impegnato per il miglioramento del cimitero medesimo.
4. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune che ne curerà la custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro depositato agli atti del Comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del cimitero medesimo.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse ecc, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, trattandosi di rifiuti speciali.

Art. 58

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell' Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metalli un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 59

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' art.54 del presente regolamento.

Art. 60

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio Igiene della A T S e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell' Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 61

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della mineralizzazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenti segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni individuo dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 62

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse dei privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per l'assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 63

1. Ai sensi del DPR 285/90 e del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal Comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

Art. 64

(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso
2. Il luogo identificato per la dispersione è all'interno del Cimitero di Serina, nel campo denominato Giardino delle Rimembranze, oltre che su proprietà privata nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione.
3. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata Giardino delle Rimembranze, qualora presente.

Art. 65

(Affidamento dell'urna cineraria)

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Art. 66

1. Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 67

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere

Art. 68

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Le dimensioni limite delle urne sono le seguenti:
 - larghezza cm.25
 - lunghezza cm 35
 - altezza cm 28

Art. 69

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 70

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 71

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile dell'ATS interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Igiene dell'ATS competente ed essa verrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n°1265

Art. 72

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio Igiene dell'ATS, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all' art.20 è eseguito dal Servizio Igiene o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art.73

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt.6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art.74

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale;
 - c) un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, dove è possibile istituirlo;
 - d) un deposito di osservazione;
 - e) una camera mortuaria;
 - f) una cappella;
 - g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - h) un ossario;
 - i) una sala per autopsia;
 - j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 75

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio;
 - b) un custode;
 - c) un manovale (affossatore o necroforo)

Art.76

1. Il Responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 77

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a cui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigilia perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) apre e chiude gli accessi secondo le disposizioni del Responsabile di Polizia Mortuaria.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 78

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed inumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 79

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall' Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall' Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall' Ufficio Polizia Locale per i servizi funebri;
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi che loro saranno somministrati dal Comune.
3. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 80

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie e feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall' Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 81

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi coperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 82

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 83

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, fatti salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alla sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art.51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami reperiti verranno smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali.
4. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc..
5. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
6. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
7. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
8. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
9. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 84

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 85

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 86

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 87

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario

Art. 88

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 89

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
2. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 90

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose, di intralcio ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. Non possono essere depositati vasi di fiori o altro ornamento sull'area comunale antistante i loculi in quanto di intralcio

Art. 91

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 92

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muti interni del cimitero delle cappelle, alle lapidi, ecc.,com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 93

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all' Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 94

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 95

1. Per le violazioni alla normativa nazionale, che non costituiscano reato e per le quali non è prevista specifica sanzione, si applica il secondo comma dell'art.358 del R.D. n.1265/1934, così come elevato dall'art.16 del D.Lgs.n.196/1999.
2. Le infrazioni al [Regolamento comunale](#), quando non siano violazione di norme nazionali, regionali o reati, sono soggette al pagamento di una sanzione elevabile dagli organi preposti alla vigilanza e dalle Forze di Polizia locali e statali Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 50,00 ad euro 500,00, **con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00.**

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.96

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265 e successive circolari Regionali.

Art.97

1. Con l'adozione del presente Regolamento vengono abrogati i precedenti Regolamenti di Polizia Mortuaria e cimiteriale approvati.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.